

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 36 del 15/01/2024

Seduta Num. 3

Questo lunedì 15 **del mese di** Gennaio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/3 del 02/01/2024

Struttura proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING LEPIDA S.C.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Carla Carbone

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 2004, così come modificata dalla Legge Regionale n. 24 del 27 dicembre 2018, che all'art. 10 ai commi 3 e 4 bis istituisce la società Lepida S.p.A. e all'art. 6, comma 6 prevede che: "Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato";

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1 recante "Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna", che all'art. 11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, ha autorizzato la Regione alla partecipazione alla società Lepida S.p.A, di cui all'art. 10 della L.R. n. 11/2004, alle condizioni di cui al successivo art. 12 e alla fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A in Lepida S.p.A, prevedendo altresì la trasformazione dell'incorporante in società consortile per azioni;

Presto atto che secondo quanto previsti dall'art.6 comma 6 della legge regionale n. 11/2004 la Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni è stata individuata come Direzione competente e che la stessa, per gli aspetti relativi alla programmazione e rendicontazione dei risultati, nonché per l'applicazione di quanto previsto nella suddetta Convenzione, relativamente al comparto sanitario, prevede modalità di collaborazione permanente con la Direzione generale cura della persona, salute e welfare;

Considerato che:

- ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R. n. 1/2018, Lepida S.c.p.A. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 TUSP, dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento", secondo le disposizioni dettate dallo schema di convenzione-quadro riportato nell'allegato A al presente atto;

Dato atto che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 130 del 28/01/2019 la Regione ha approvato la "Convenzione-quadro per il controllo analogo congiunto della società in house providing Lepida S.c.p.A.";
- la sopracitata Convenzione è stata sottoscritta dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, repertoriata con n. 76 del 14/02/2019, e da tutti gli enti della compagine societaria;

Preso atto che:

- l'art. 14 della citata Convenzione ne ha previsto l'entrata in vigore dal 31/01/2019 e che l'art. 3 ha fissato la durata in cinque anni con possibilità di rinnovo per un uguale periodo;
- in prossimità della scadenza è stato avviato il confronto nell'ambito degli attuali luoghi di controllo analogo congiunto di Lepida S.c.p.A. in particolare nel Comitato Tecnico Amministrativo, costituito ai sensi

della Delibera di Giunta regionale n. 16774 del 17/09/2019;

- le modalità di rinnovo della Convenzione sono state approvate nella sessione del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento del 13 ottobre 2023, successivamente il testo è stato approvato all'unanimità dal medesimo Comitato in data 23 novembre 2023;
- la Convenzione è stata presentata durante l'Assemblea dei soci di Lepida S.c.p.A. in data 19 dicembre 2023;
- con nota n. 1266495 del 21 dicembre 2023 è stata inviata l'informativa all'Assemblea legislativa sulla suddetta convenzione-quadro ai sensi del comma 4 dell'art. 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo della Convenzione, individuando contestualmente il soggetto deputato alla sottoscrizione;

Vista la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022", per quanto applicabile.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

- n. 380 del 13 gennaio 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e successive integrazioni;
- n. 719 del 08 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 Primo aggiornamento";
- n. 1097 del 26 giugno 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023 - 2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni di organizzazione e di definizione delle competenze regionali di seguito indicate:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del Ccnl funzioni locali 2019/2021 e del Piao 2023/2025";

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 6089 del 31 marzo 2022 recante "Micro-organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento

incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- n. 20935 del 2 novembre 2022 ad oggetto “Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;
- n. 25318 del 27 dicembre 2022 “Modifica micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Conferimento e proroga incarichi dirigenziali”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE, Paolo Calvano;

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale, Paola Salomoni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di convenzione-quadro tra i soci della società Lepida S.c.p.A., riportato nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto “Convenzione-quadro per

l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.";

2. di definire la Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni quale direzione competente ai sensi del comma 6, art. 6 della LR. 11 del 2004;
3. di stabilire che gli aspetti relativi alla programmazione e rendicontazione dei risultati, nonché per l'applicazione di quanto previsto nella suddetta Convenzione, relativamente al comparto sanitario, la Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni prevede modalità di collaborazione permanente con la Direzione generale cura della persona, salute e welfare;
4. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" Francesco Raphael Frieri alla sottoscrizione della Convenzione-quadro;
5. di stabilire che la presente Convenzione-quadro entra in vigore il 31/01/2024 e dura 5 anni ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni;
6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

CONVENZIONE-QUADRO

Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA S.c.p.a."

Tra

i soci della società

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida S.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art. 4.6).

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida s.p.a." che prevede che: "1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni";
- l'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 intitolato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004" comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: "a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities."

Considerato che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in S.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;

- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n.1/2018, Lepida S.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del “controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture”, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica:

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

Preso atto che:

- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23/11/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida S.c.p.a. quale società *in house* per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida S.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina:

- a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida S.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida S.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto

dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.
2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.
3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.
4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida S.c.p.a. siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida S.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dallo presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dalla

approvazione preventiva dello stesso Comitato.

6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.

4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

a) le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.

b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;

d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;

e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;

f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:

a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;

b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;

c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.

8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.

9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art. 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.

3. La medesima Struttura regionale trasmette unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.

5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:

a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:

- sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
- sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a

Lepida S.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.

5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societari

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida S.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

- a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
- b. nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024.

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida S.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile di SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/3

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/3

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 36 del 15/01/2024

Seduta Num. 3

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi